

Segreteria di Gabinetto, App. A, f. 10, ins. 6

[116r]*

Memoria sulle osservazioni apposte all' *Ordinazioni*¹

Si conviene col sig. Mormoraj che l'ordine del di ... il quale prescrive che l'erede subentri nel posto del presidente morto vada abolito, e così quello del presidente alienante che si rende incapace di residenza perché vi è imbarazzata l'elezione delli oratori comunitativi e delli Rappresentanti provinciali si rende di difficile esecuzione anche adesso perché l'acquirente successore di quello che si rende incapace può essere nel medesimo tempo residente e si troverebbe con due polizze nelle borse o con [116v] due voti nella magistratura o sottoposto a due tratte.

Si conviene che rispetto alla provincia inferiore di Siena il sig. Mormoraj comporrà l'assortimento delle comunità o altri corpi e favorirà di procurare dalle segreterie il compartimento delle cancellerie di detta provincia.

All'articolo 68 delle *Ordinazioni* s'inserirà che gli oratori non possono essere persone morali ma effettivi residenti o investite e capaci di risiedere personalmente².

Sull'annotazione apposta all'articolo 69 delle *Ordinazioni* si rappresenterà che in altre meno disgraziate circostanze del Paese bisognava proibire l'ambito agli uffizi comunitativi ma qui dove l'avvilimento è giunto a segno di fare aborrire ogni servizio pubblico, e do[117r]ve non si sentono né le lusinghe del diritto di votare né gli stimoli del dovere di occuparsi al servizio e beneficio pubblico, sarebbe riguardata come una buona fortuna, e come tale procurata, anche la punizione di inabilità agli uffizi comunitativi, sicché la tassa pecuniaria solamente, che punisce l'anima di tutte le azioni toscane, può essere efficace a fare accettare gli uffizi, benché sarà sempre comparata con il profitto che essi dieno, ma in un paese guasto così non può essere altrimenti.

Pare giustissimo peraltro che in luogo di rilasciare a profitto delli accettanti le pene dei rifiutanti si lascino a profitto della comunità.

Quanto all'esenzione dalla esecuzione personale, pare che debba cassarsi perché altrove è stato posto per stabilito che le barbare indegne leggi dalle [117v] quali dipende tale azione vengano abolite assieme con la pena di morte e con le torture che nascono tutte egualmente dalli medesimi principi di iniquità e di errore.

Sull'annotazione apposta all'articolo 70 delle ~~osservazioni~~ *Ordinazioni* si farà riflettere che i descritti alla truppa civica furono eccettuati dalla proibizione dall'ufficio di oratore per non restringer troppo il numero delli abili e per non escludere persone che non hanno il carattere di soldato mercenario, non servono continuamente e portano nomi, titoli e qualità del tutto discendenti dall'unione di principi affatto civici; ~~ma~~ ma quando piaccia si leverà ~~sensenza~~ *sensenza* rispondere altrimenti che possa poi darsi il caso di trovarsi in qualche luogo troppo ristretto il numero di quelli che sieno capaci di risiedere.

[118r] Sarà ~~moderato~~ minutato l'articolo accennato per istruire ed eccitare gli oratori al loro ufficio.

Quanto all'annotazione apposta all'articolo 73, sarà aggiunto quanto viene comandato.

Sull'annotazione apposta all'articolo 76, pare abbastanza chiaro che le petizioni popolari che non si fossero approvate dal partito del Consiglio generale non debbano essere date in commissione all'oratore, altrimenti si porterebbe in fine a discutere all'Assemblea generale il voto di un solo individuo contro del quale sarebbe stata già dichiarata la volontà opposta d'un intera comunità, e

* Cc. 8, numerate 116-123.

¹ A margine sin.: «N.B.: non è stata presentata in quest'aspetto». Copia della *Memoria* ivi, ins. 7, cc. 123r-130r; *ibidem* a c. 123r: «N.B.: questa memoria non fu presentata in questo aspetto ma fu congruamente riferita nel *Prospetto* etc.»

² A margine sin.: «Quanto è stato detto con partito del Consiglio generale basti poiché i partiti non restano vinti altro col concorso di due terzi di voti favorevoli o più. I giudicanti non possono intervenire alle adunanze comunitative altro che per assistere a partiti di spesa straordinaria, né questa si può prendere per straordinaria quando è ordinata dal Principe e ricorre ogni anno».

l'oratore che deve votare nelle adunanze provinciali secondo la volontà preponderante della comunità bisognerebbe votasse contro l'istessa proposizione che verrebbe a fare.

[118v] Per l'annotazione apposta all'articolo 77 si aggiungerà quanto viene avvertito e comandato.

Quanto all'annotazione sull'articolo 80, se non piace che il Gonfaloniere, come presidente alle adunanze provinciali, possa essere insieme oratore della sua comunità si leverà, ma bisogna sempre aver presente che in alcuni luoghi restringendosi il numero delli abili si scema grandemente anche la scelta delli idonei.

Si aggiungerà il comando articolo per spiegare l'intenzione avuta nello stabilimento delle adunanze provinciali ma per verità pare che sia stato bastantemente espresso e ripetuto nella Costituzione.

Quanto alla firma delli cancellieri alli atti e partiti, pare che bastantemente [119r] sia stato detto altrove in più luoghi et è di regola e di natura della cosa, onde si pregherà di riflettere che non mancano ingegni i quali appoggiati alla specialità delle disposizioni ne inducano un senso di esclusione alla generalità onde ne nascano poi disordini, falsi supposti e questioni inutili.

Per l'annotazione apposta all'articolo 83 si spiegherà e si aggiungerà quanto viene comandato.

Sull'annotazione apposta all'articolo 96, sarà detto nuovamente quali sono le persone escluse dall'elezione di rappresentante provinciale.

Quanto all'annotazione apposta all'articolo 97, si supplica nuovamente a considerare che in questo Paese il rendersi incapaci delli uffici comunitativi si reputa un comodo e non una pena [119v] onde non pare che si stimolerebbero gli eletti ad accettare ma piuttosto si inviterebbero a rifiutare, e non è possibile l'imprimere nel pubblico una idea grata d'importanza e di decoro al posto di Rappresentante prima che la gente si sia spogliata dei costumi servili che l'anno ridotta allo stato attuale.

Con l'annotazione apposta all'articolo 99 sarà ridotto il disteso adeguatamente il pensiero di pubblicare separatamente la Costituzione dalla ordinazione.

~~Con~~ L'annotazione apposta all'articolo di n. 100 pare superflua perché altrove sarà stato dichiarato che il partito sia vinto per due terzi dei voti favorevoli.

Sulle annotazioni apposte al n. 101 si avvertirebbe come nelli consigli pubblici delle comunità ognuno potrà proporre ed opporre, onde un atto che abbia ottenuto il voto comunitativo non pare giusto che debba esporsi ad altra discussione che a quella della adunanza provinciale, la quale rappresenta il corpo degli interessati negli oggetti che formano il voto delle comunità, altrimenti bisognerebbe poter tornare a sentire ciò che le comunità avessero da dire sulle opposizioni fatte alle loro commissioni mandate alle adunanze provinciali.

Si aggiungerà l'obbligo di dare le petizioni popolari firmate ma non era sembrato necessario perché nessuno deve essere [120r] debitore di ciò che domanda o propone, giacché nulla vale altro che in quanto il partito dei votanti lo ammetta o lo rigetti; ed inoltre merita considerazione che quanto più si moltiplicheranno i legami a chi deve parlare e scrivere, tanto più presto si ridurranno le assemblee e le adunanze a semplici conversazioni di inutile silenzio e di formalità comode a chi vogli abusarne a danno di tutto lo Stato.

L'istesso ricorre sull'annotazione apposta al n. 102.

Parimente all'articolo 103.

Parimente all'articolo 104.

L'annotazione apposta all'articolo 105 non esige osservazione.

L'annotazione apposta all'articolo di n. 113 richiama a supplicare che sia determinato l'archivio che piaccia di destinare alle scritture dell'Assemblea generale, e parrebbe che le due stanze terrene [120v] che servivano al soppresso Tribunale delle decime potessero essere adattate, ma solamente quando sia determinato questo punto si potrà indicare espressamente il luogo dell'archivio nella pubblicazione, benché non sempre necessario né importante.

Secondo l'annotazione apposta all'articolo 114 sarà disteso il medesimo come viene comandato.

Anche secondo l'annotazione apposta all'articolo 117 si ripeteranno le cose indicate benché dette altrove.

Atteso quanto sopra, pare che non abbia più luogo il fare variazione all'articolo 118.

L'istesso ricorre per quella apposta all'articolo 119.

Come pure quella apposta all'articolo di n. 120.

E così quella apposta all'articolo di n. 121.

Sull'annotazione apposta al n. 122 si supplicherà a riflettere come il ~~riflettere~~ rimettere tutte [121r] le ~~operazi~~ deliberazioni dell'Assemblea ~~dopo~~ per la risoluzione del Sovrano dopo lo scioglimento dell'Assemblea medesima forsi non farebbe altro che presentare una massa voluminosa di negozi alla dimenticanza ed una volta forse al maneggio ministeriale, sicché parrebbe anzi desiderabile, benché si veda impraticabile per l'intero, che allo sciogliersi dell'Assemblea le volontà del Sovrano ed il voto pubblico avessero concertate e risolte tutte le determinazioni sopra gli affari rispettivi.

Si farà avvertire che questo punto è di tanta importanza da considerarsi come uno di quelli che sono capaci di ridurre tutta la Costituzione ad una semplice scena di apparenza preparata a distruggere la Costituzione medesima.

Si farà reso dell'annotazione apposta all'articolo 123 per distenderlo in conseguenza della medesima.

[121v] Sull'annotazione apposta all'articolo 124 si conviene di supplicare a riflettere che se il Governo farà delle buone richieste o proposizioni sarà bene che tutti possano gustarle ed applaudirle e così il Ministero si asterrà dal fargliene fare delle cattive ed imparerà a guadagnare i soli Rappresentanti onde sarà ~~ing~~ danneggiato il pubblico, ingannato il Sovrano e chiusa la bocca alla verità che potrebbe illuminarlo.

Di più, questa specie di segreto per gli affari provenienti dal Governo sarebbe una offesa ed una contraddizione allo spirito ed alle espressioni di tutta la Costituzione, ed in questa materia ogni minimo cenno che ecciti la diffidenza sarà perniciosissimo.

Parimente, l'obbligare a dare ai motivi etc. come viene detto sarà l'istesso che ridurre tutte le adunanze senza veruno [122r] che parli o scriva, sicché del voto segreto dato con la fava e lupino non si potranno mai conoscere i consenzienti et i dissenzienti, e di questa sorte di voti non se ne possono legittimamente chiedere i motivi. Ma quando si vogliono sapere con sicurezza i motivi di chi propone e di chi contraddice bisogna lasciare una libertà illimitata nell'arringare e nello scrivere, bisogna permettere ogni sorte di contraddizione, bisogna lasciar correre ogni invettiva ed aprire un campo libero allo sfogo di tutto lo zelo per sostenere la propria opinione senza costringere l'arte della prudenza a ritegno alcuno di timore o di speranza, ed in questa forma solamente, in faccia ad un pubblico che è il più severo di tutti i giudici, si giunge a conoscere i veri motivi di chi pensa e di [122v] chi parla, e la verità viene a prendere il suo posto nelle deliberazioni che interessano lo Stato, le quali altrimenti appunto portano il nome indegnamente della clemenza e della volontà sovrana e sono il risultato delle passioni o dell'ignoranza di pochi.

Sull'annotazione apposta all'articolo 125 sarà ridotto il medesimo come viene comandato.

Per l'annotazione apposta al n. 129 si prega di riflettere che l'individuo assiso nell'adunanza rappresentante lo Stato nulla ~~viene~~ deve portarvi di personale, e perciò è stato creduto opportuno di tacere fino i nomi, giacché gli animi si governano più secondo le impressioni esterne di quel che i corpi si facciano agire con la meditazione e con la riflessione interna.

[123r] Come è stato notato all'articolo 130, si aggiungerà il luogo al nome delli deputati.

Finalmente, si presenterà una minuta di nuovi articoli per sfogare le osservazioni addizionali che cominciano sotto il n. 133.